COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 122 def.

Bruxelles, 1 aprile 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
e alla tariffa doganale comune

(presentata dalla Commissione)

R E L A Z I O N E

1. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 ha istituito, con effetto al 1º gennaio 1988, una nomenclatura delle merci, denominata "nomenclatura combinata" (CN), che risponde, nel contempo, alle statistiche del commercio estero della Comunità.

2. Sulla base della "nomenclatura combinata", la Commissione ha istituito una tariffa integrata delle Comunità europea (Taric). Inoltre ad essere la base per le tariffe d'uso applicate dagli Stati membri, la Taric è utilizzata al fine di raccogliere statistiche di importazioni da paesi terzi. Ai sensi dell'attuale formulazione del regolamento (CEE) n. 2658/87 gli Stati membri possono inserire alla nona cifra suddivisioni nazionali tra il codice NC (settima e ottava cifra) ed il codice Taric (decima e undicesima cifra).

3. Ciò significa che la progressione logica dei codici necessari ad uso comunitario, sistema armonizzato, nomenclatura combinata e Taric, è interrotta per bisogni statistici nazionali. Ciò ha procurato difficoltà a livello comunitario nell'automatizzazione delle procedure doganali ed nell'utilizzazione del documento amministrativo unico (DAU).

4. Al fine di evitare tali difficoltà e garantire una struttura gerarchica e coerente dei codici utilizzati, si potrebbe disporre di utilizzare le suddivisioni nazionali dopo quelle fatte per Taric. Ciò impone una modifica al regolamento (CEE) n. 2658/87.

5. Il progetto di regolamento servirà di misura di accompagnamento nel mercato interno, si propone tuttavia che la sua applicazione sia differita al 1º gennaio 1994 per permettere agli Stati membri di prendere disposizioni in merito.

Proposta di
Regolamento (CEE) n.
del Consiglio
che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987[1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. del[2], istituisce una nomenclatura delle merci, denominata nomenclatura combinata;

considerando che la Commissione ha instaurato una tariffa integrata delle Comunità europee, denominata "Taric", basata sulla nomenclatura combinata;

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)

considerando che negli articoli 3 e 5 del regolamento suddetto è stabilito che gli Stati membri possano inserire suddivisioni statistiche nazionali dopo i codici utilizzati per le sottovoci della nomenclatura combinata, e i codici impiegati per identificare le suddivisioni Taric applicate a livello comunitario;

considerando che le divergenze causate da tali disposizioni tra le nomenclature del commercio estero e i codici delle merci degli Stati membri provocano difficoltà in merito all'automazione a livello comunitario, delle procedure doganali e all'impiego del documento amministrativo unico. In conseguenza, l'autorizzazione d'inserire suddivisioni statistiche nazionali a partire dalla nomenclatura combinata dovrebbe essere ritirata;

considerando che, allo stato attuale del diritto comunitario, la possibilità, prevista all'articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, di inserire suddivisioni nazionali dopo le suddivisioni Taric, deve d'altronde, essere mantenuta; gli Stati membri che lo auspicano possono utilizzare tali suddivisioni anche per codificare le proprie statistiche del commercio estero;

considerando che, per strutturare in modo più coerente, secondo l'ordine di priorità, i codici utilizzati in tale settore appare opportuno stabilire che tutte le suddivisioni nazionali siano introdotte dopo la suddivisione Taric;

considerando che occorre tener conto della scadenza delle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento suddetto;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

a) all'articolo 3, il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

"2. Le sottovoci Taric sono identificate con la nona e la decima cifra, che, unitamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1, formano i numeri di codice Taric. In assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono "00".

3. Eccezionalmente, un codice addizionale Taric a quattro caratteri può essere utilizzato ai fini dell'applicazione delle regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono interamente codificate alla nona e alla decima cifra".

b) All'articolo 5 il testo dei paragrafi 3 e 4 è sostituito dal testo seguente:

"3. Gli Stati membri possono inserire suddivisioni a fini nazionali a partire dalle sottovoci Taric. Dette suddivisioni sono corredate di codici che le identificano, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

8

ISSN 0254-1505

COM(92) 122 def.

DOCUMENTI

IT **17 02**

N. di catalogo : CB-CO-92-134-IT-C

ISBN 92-77-42407-9

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo